

**CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA BORSA MERCI DI BOLOGNA PER IL
PERIODO 01/01/2025 – 31/12/2029
CAPITOLATO**

Iarls Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER) - Prot. 27/09/2024.0042898.F Copia conforme dell'originale sottoscritto di
gitualmente da IANNACCONE GIUSEPPE

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna (di seguito Camera di Commercio) intende dare in concessione a terzi (di seguito Concessionario di Borsa) la Gestione della Borsa Merci e di tutti gli esercizi e servizi ad essa pertinenti.

Art. 1 OGGETTO:

concessione a terzi del servizio di gestione della Borsa Merci di Bologna per il periodo 01/01/2025 - 31/12/2029

Art. 2 PREMESSA:

Le Borse Merci sono state istituite con la L. 20 marzo 1913 n. 272, alla quale è seguito un regolamento applicativo istituzionalizzato tramite il R.D. del 04.08.1913, n. 1068.

Il R.D. 4 gennaio 1925, all'art.7, disciplina la materia delle concessioni dei servizi di pertinenza delle Camere di Commercio.

La Borsa Merci di Bologna è stata istituita con D.P.R. 16.07.1951.

La Borsa è il luogo di incontro per lo svolgimento di contrattazioni di merci, di prodotti e di servizi che possono formare oggetto di scambio, esclusi i beni le cui negoziazioni in base alle disposizioni vigenti si svolgono presso le borse valori.

Le attività ed il suo funzionamento sono dettate dal Regolamento Generale per il mercato dell'Effettivo approvato con D.M. 17/4/1959. Art. 3: *La Borsa è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio e della Camera di Commercio di Bologna.*

L'Art.4, prevede che: *"Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nel caso che la gestione della Borsa sia data in concessione ai sensi dell'art. 7 del regolamento approvato con R.D. 4 gennaio 1925, n. 29". In tal caso gli enti concessionari, indipendentemente dagli obblighi contenuti nell'atto di concessione, hanno l'obbligo di sottoporre i loro statuti e i loro regolamenti interni all'approvazione della Camera di Commercio di Bologna".*

Gli organi di Borsa sono: la Deputazione di Borsa, il Comitato di Borsa e le Commissioni prezzi.

Il D. Lgs. 36/2023 dispone che le concessioni abbiano una durata limitata nel tempo e pertanto la Camera di Commercio ha ritenuto necessario promuovere un avviso pubblico per l'assegnazione della concessione.

Con deliberazione di Giunta n. 42 del 09/04/2024 è stata confermata la messa a bando della concessione per la gestione della Borsa Merci di Bologna per la durata di un quinquennio a partire dall'1/1/2025.

Art. 3 ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO DI BORSA.

Ai fini dell'ottenimento e del mantenimento della concessione, l'operatore economico dovrà:

- Condurre la Borsa in conformità al Regolamento generale per il mercato dell'effettivo approvato con D.M. 17 aprile 1959.
- Condurre la Borsa in conformità al Regolamento per l'accertamento dei prezzi dei prodotti e delle merci trattate sulla piazza di Bologna, approvato dalla Camera di Commercio con delibera di Consiglio n.8 del 27/7/2023, pubblicato sul sito camerale www.bo.camcom.gov.it.
- Mettere a disposizione, nella città di Bologna o comuni limitrofi, in un'area con idonea disponibilità di parcheggio e centro di ristoro, una sala attrezzata, che contenga mediamente 200 persone, in cui svolgere le contrattazioni di Borsa, di norma una volta a

settimana proponendo, entro il 20/11 di ogni anno, il calendario di Borsa per l'anno successivo per l'approvazione della Camera di commercio e la successiva approvazione definitiva del Ministero dello Sviluppo Economico.

- Procedere ad incassare e trattenere gli introiti dai soggetti che accedono alla Borsa e sfruttano tali servizi.
- Mettere a disposizione, nella giornata di Borsa, le seguenti apposite sale riunioni:
1 sala per la seduta del Comitato di Borsa, con capienza di almeno 40 posti,
1 sala per le sedute delle Commissioni Prezzi, con capienza di almeno 15 posti; tale sala può coincidere con la prima a condizione che non vi siano accavallamenti orari che pregiudichino lo svolgimento delle sedute programmate.
- Il Concessionario di Borsa si impegna a stipulare una polizza assicurativa di Responsabilità Civile Verso Terzi e Prestatori d'Opera (RCT/O) a garanzia di qualsiasi danno che possa essere arrecato a terzi (danno a cose, persone, animali), in relazione alle attività oggetto di concessione. Tali polizze dovranno essere operanti per tutta la durata della convenzione e dovranno prevedere e coprire ogni rischio che discende dalla gestione, sollevando la Camera di Commercio da ogni tipo di responsabilità in costanza della presente concessione.
- Il Concessionario di Borsa dovrà presentare, entro 60 gg dall'aggiudicazione, una polizza RCT/O, che dovrà essere stipulata con primaria Compagnia assicuratrice con le seguenti principali caratteristiche e massimale così specificati:
RCT
€ 1.500.000,00 per ogni sinistro
€ 1.500.000,00 per ogni persona
€ 1.500.000,00 per danni e cose
RCO
€ 1.500.000,00 per ogni sinistro
€ 500.000,00 per persona
La polizza deve coprire tutte le attività svolte dal Concessionario di Borsa comprese attività secondarie ed accessorie nulla eccettuato o escluso.
- Garantire nei locali di Borsa il rispetto delle norme e dei requisiti di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008. Il Concessionario di Borsa, nell'esecuzione del servizio, si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza (D. Lgs. N. 81/2008) e ad adempiere a tutti gli obblighi assicurativi previdenziali, retributivi e in genere derivanti dal rapporto di lavoro con i propri addetti. La Camera di Commercio non avrà obblighi di sorta in rapporto alle norme di tutela delle persone, essendo di esclusiva spettanza del Concessionario di Borsa a cui compete il pieno rispetto degli obblighi di legge in merito all'incolumità del proprio personale addetto ai servizi e/o lavori e dei terzi con ogni responsabilità civile e penale in caso di infortunio. Pertanto tutti i danni subiti dal Concessionario di Borsa, dal suo personale e quelli causati alla Camera ed ai terzi saranno indennizzati dall'impresa stessa ed in nessun caso addebitati alla Camera di Commercio di Bologna. Nella concessione non sono presenti interferenze e non sussiste pertanto la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI ai sensi dell'art.26, comma 3bis del D. Lgs. 81/2008.
- Sopperire con i ricavi a tutti gli oneri della gestione Borsa Merci. Si intendono come ricavi a favore del Concessionario di Borsa gli importi dei diritti per l'accesso alla Borsa, le contribuzioni o rimborsi per le erogazioni dei servizi di cui al presente capitolato. Farsi carico per il funzionamento della Borsa di eventuali spese per la manutenzione e la buona conservazione degli arredi e degli impianti nonché delle spese per la pulizia e per l'erogazione di energia elettrica e riscaldamento/aria condizionata e ogni altra utenza utile alla corretta fruizione nei locali adibiti a servizi esclusivi della Borsa Merci.
- Farsi carico delle spese per il personale necessario come manodopera al funzionamento della Borsa. Per personale si intende la presenza almeno di 1 funzionario, 1 impiegato e 1 operatore ausiliario per la gestione della giornata di borsa settimanale.

- Vietare l'accesso nei locali adibiti a Borsa Merci agli operatori ove si verificano, in ossequio al Regolamento di mercato, provvedimenti di esclusione dall'ingresso nella Borsa Merci a carico degli operatori medesimi;
- Sottoporre annualmente, entro il 20/11 di ogni anno per l'anno successivo, le tariffe da praticarsi per i diritti ed i servizi all'utenza all'approvazione della Camera di Commercio.
- Sottoporre lo Statuto ed i regolamenti interni all'approvazione della Camera di Commercio.
- Provvedere alla gestione degli abbonamenti degli operatori di Borsa.
- Provvedere alla gestione degli accessi e pagamento ingressi nel giorno di Borsa.
- Provvedere alla vigilanza in sala per necessità degli operatori.
- Provvedere alla gestione degli arbitrati tra operatori di Borsa, attività che comprende gestione istanze di arbitrato, procedure di nomina arbitri, segreteria incontri e notifiche connesse, proposta di Regolamento arbitrale da sottoporre all'approvazione della Camera di commercio.

Il Concessionario di Borsa dovrà fornire alla Camera di Commercio il nominativo di un Referente che curi i rapporti durante la vigenza della concessione.

Il Concessionario di Borsa si impegna a fornire su richiesta della Camera di Commercio:

- entro il 28/02 dell'anno successivo, il report degli incassi dell'anno solare precedente inerenti il servizio affidato in concessione.

La Camera si riserva di effettuare controlli e sopralluoghi per verificare il buon funzionamento della Borsa Merci nonché richiedere dati, informazioni, e chiarimenti necessari per il predetto controllo.

Art. 4 ATTIVITÀ DELLA CAMERA DI COMMERCIO IN AMBITO BORSA MERCI

L'Ufficio della Camera di Commercio cui sono affidate funzioni in tema di Borsa Merci si occupa della:

- Gestione di tutte le procedure inerenti alla nomina degli organi che costituiscono la Borsa Merci (Deputazione di Borsa, Comitato di Borsa e Commissioni prezzi), a partire dall'individuazione dei soggetti cui chiedere designazioni per la nomina della Deputazione di Borsa e del Comitato di Borsa, per proseguire con le proposte di nomina alla Giunta e la stesura delle deliberazioni conseguenti, ed infine le comunicazioni post nomina al MISE e agli interessati.
- Ricezione atto di nomina della Deputazione da parte del MISE e comunicazione agli interessati.
- Attività di segreteria e redazione verbali degli organi di Borsa, ivi incluse l'invio delle convocazioni per le rispettive riunioni.
- Gestione di tutte le comunicazioni e deliberazioni inerenti il Comitato di Borsa e le commissioni prezzi.
- Aggiornamento settimanale, mensile ed annuale dei prezzi e pubblicazione del listino sul sito internet della Camera.
- Proposta di approvazione del calendario della Borsa merci proposto dal Concessionario di Borsa e su cui la Deputazione di Borsa esprime un parere, gestione delibera di Giunta e relativa comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico della proposta di calendario.
- Ricezione approvazione/modifica calendario di Borsa e comunicazione a Comitato di Borsa, Commissioni prezzi e Deputazione di Borsa.
- Gestione altre procedure collegate al funzionamento della Borsa merci (accessi agli atti, incontri, proposte alla Giunta ecc.).

Art. 5 VIGILANZA SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

In base al D.M. 17/4/1959 art. 3, *la Borsa è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio e della Camera di commercio industria e agricoltura di Bologna. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza il Presidente della Camera di Commercio industria e agricoltura ed i funzionari della stessa a ciò espressamente delegati, hanno libero accesso in tutti i locali della Borsa. La stessa facoltà hanno pure i funzionari del Ministero dell'Industria e del commercio incaricati di funzioni di vigilanza. In base all'art. 4 dello stesso DM, le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nel caso che la gestione della Borsa sia data in concessione ai sensi dell'art. 7 del regolamento approvato con R.D. 4 gennaio 1925, n. 29.*

Il Regolamento per l'accertamento dei prezzi dei prodotti e delle merci trattate sulla piazza di Bologna, approvato dalla Camera di Commercio con delibera di Consiglio n. 8 del 27/7/2023, all'art. 5 prevede:

Alle riunioni delle Commissioni e del Comitato assiste, in qualità di Segretario, un funzionario della Camera di Commercio, che dovrà raccogliere i prezzi accertati e le firme dei Commissari. Alle riunioni delle Commissioni e del Comitato di Borsa possono altresì assistere il dirigente ed il capo area della Camera di commercio cui è assegnata la responsabilità delle funzioni inerenti Borsa merci e prezzi.

Art. 6 DURATA DELLA CONCESSIONE, MODIFICHE, SUBAPPALTO, RISOLUZIONE

a) La concessione viene assegnata per anni 5 a decorrere dal 01/01/2025. La scadenza della concessione è pertanto fissata al 31/12/2029. Si applica l'art. 178 c.5 del D. Lgs. 36/2023. Alla scadenza il Concessionario di Borsa uscente dovrà mettere a disposizione della Camera di Commercio tutti i dati e le informazioni necessarie al passaggio di consegne senza soluzione di continuità del servizio oggetto della concessione. La concessione sarà riassegnata a seguito di avviso pubblico in tempo utile prima della scadenza sopra indicata.

b) Nel corso della durata della concessione non possono essere apportate modifiche che alterino considerevolmente le condizioni contrattuali originariamente pattuite e, quindi, la natura generale della concessione, salvo i casi previsti dall'art. 189 del D.Lgs. 36/2023. La concessione si intende automaticamente adeguata ove intervengano disposizioni normative/regolamentari modificative.

c) Il subappalto è regolato dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e non può essere autorizzato se non è stato esplicitato dal Concessionario di Borsa in sede di offerta. Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti, anche tecnico/professionali, del Concessionario di Borsa.

d) La cessazione, la revoca d'ufficio, la risoluzione per inadempimento e subentro della concessione sono regolati dall'art. 190 del D. Lgs. 36/2023.

È inoltre causa di risoluzione del contratto la violazione di uno dei seguenti obblighi, che l'Operatore economico si assume con la stipula del contratto:

- ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del DL 165/2001 il Concessionario di Borsa non può concludere contratti di lavoro/incarichi con ex dipendenti camerale con poteri autoritativi o negoziali.
- il Concessionario di Borsa è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dalla Giunta camerale ai sensi dell'art. 54 comma 5 DL 165/2001 e visionabile nel sito web camerale (www.bo.camcom.gov.it).
- il Concessionario di Borsa è inoltre tenuto al rispetto del Patto di Integrità in materia di appalti pubblici (ex art. 1 comma 17 L.,190/2012), che è visionabile nel sito web camerale (<https://www.bo.camcom.gov.it/amministrazione-trasparente/regolamenti-ed-altra-normativa-interna>).

Art. 7 PENALI

In caso di prestazioni non conformi la Camera di Commercio si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all'art. 126 del D. Lgs 36/2023, in misura giornaliera compresa tra 0,3 per mille e 1 per mille dell'importo del canone della concessione fino ad un importo massimo pari al 10% del canone.

Art. 8 CONTROVERSIE

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Art. 9 CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE, DEL CANONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO DI BORSA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CANONE

Il valore stimato della concessione di Borsa Merci, ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. 36/2023, è pari ad € 809.408,85 (oltre IVA) ed è desunto dal seguente calcolo:

- analisi delle entrate del triennio 2021-2023 conseguenti alle tariffe approvate dalla Camera di commercio di Bologna nei confronti dell'attuale Concessionario di Borsa ivi incluse le entrate derivanti da procedimenti arbitrali,
- proiezione e valorizzazione per il periodo 2025-2029 del trend di entrate registrato per il periodo dal 2021 al 2023, che presenta una situazione stabile delle entrate derivanti dalla gestione della Borsa Merci.

Il Concessionario di Borsa dovrà corrispondere alla Camera di Commercio un canone annuo, parametrato al fatturato complessivo che si prevede possa derivare dalla fornitura dei servizi a favore della massa degli utenti e dei costi necessari per l'erogazione dei servizi in concessione, che corrisponderà alla somma offerta in sede di procedure di affidamento. Il 50% del canone stabilito in sede di gara verrà versato dal Concessionario di Borsa alla Camera di Commercio in due rate semestrali, a seguito di emissione avviso PagoPA e fattura elettronica emessa dall'ufficio camerale, con pagamento entro il 31/07 e il 31/01 successivi al semestre di riferimento, decorsi tali termini matureranno gli interessi legali sulla cifra non corrisposta.

Art. 10 INFORMATIVA "PRIVACY" (Regolamento UE 2016/679 GDPR e D. Lgs. 196/2003 modificato dal D. Lgs 101/2018)

I dati personali relativi al fornitore vengono trattati dalla Camera di Commercio di Bologna unicamente ai fini dell'espletamento della presente procedura di concessione. L'informativa, su come vengono trattati i dati personali e quelli giudiziari e dell'obbligatorietà di tali trattamenti per verificare l'idoneità del fornitore a contrarre con l'Ente e per la gestione del contratto, è presente sul sito web camerale (www.bo.camcom.gov.it), ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679.

Art. 11 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Concessionario di Borsa, in relazione alla esecuzione della presente concessione, si obbliga a non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma notizie e dati per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

Per quanto non specificato nel presente Capitolato, si rinvia al Regolamento Generale per il mercato dell'Effettivo approvato con D.M. 17/4/1959 e al Regolamento per l'accertamento dei prezzi dei prodotti e delle merci trattate sulla piazza di Bologna, approvato dalla Camera di Commercio con delibera di Consiglio n. 8 del 27/7/2023 e successive modifiche.

Art. 12 DISPOSIZIONI FINALI

Il Concessionario di Borsa è in ogni caso tenuto al rispetto delle disposizioni generali in tema di Borsa Merci, richiamate all'art. 2 del presente Capitolato, cui si rinvia integralmente.

Il Responsabile del procedimento
D.ssa Barbara Benassai

Il Dirigente del IV Settore
Dott. Giuseppe Iannaccone